

**I LAVORATORI INVALIDI
CIVILI CON UNA
PERCENTUALE
SUPERIORE AL 50%
POSSONO FRUIRE OGNI
ANNO DI UN CONGEDO
PER CURE PER UN
PERIODO MASSIMO DI
TRENTA GIORNI ANCHE
FRAZIONATI**



D.LGS 119/2011 - ART.7, COMMA 1



PARMA

- **IL CONGEDO È ACCORDATO DAL DATORE DI LAVORO PREVIA DOMANDA DEL DIPENDENTE**
- **LA DOMANDA DEV'ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA RICHIESTA DEL MEDICO DI BASE O APPARTENENTE AD UNA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA**
- **DEVE RISULTARE LA NECESSITA' DELLA CURA IN RELAZIONE ALL'INFERMITÀ INVALIDANTE RICONOSCIUTA**



- **IL PERIODO DI CONGEDO NON RIENTRA NEL PERIODO DI COMPORTO**
- **IL LAVORATORE DEVE DOCUMENTARE LE CURE CHE HA EFFETTUATO ANCHE CON ATTESTAZIONE CUMULATIVA**
- **AI LAVORATORI SPETTA SOLAMENTE LA QUOTA DI RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO**

